

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3174 del 03/07/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>¿</i> SOCIETA' AGRICOLA DELLE SELVE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA DELLE SELVE N. 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA AZIENDALE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA DELLE SELVE N. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3238 del 02/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre LUGLIO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' AGRICOLA DELLE SELVE S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA DELLE SELVE N. 11 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANTINA AZIENDALE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA DELLE SELVE N. 11.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 27/03/2019 (pratica SUAP 03955790401-24032019-1133, pratica Comune di Rimini n. 85300/2019) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 49943 del 28/03/2019 (pratica ARPAE n. 11354/2019) dalla Società Agricola Delle Selve S.r.l. (C.F./P.IVA: 03955790401), avente sede legale ed impianto in Comune di Rimini (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, l'impianto produce uno scarico di acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato ad uso civile abitazione e di acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso cantina aziendale per la produzione di vino, recapitante in fosso interpodereale;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente, debitamente informato, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini di prot. n. 73260 in data 09/05/2019 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in oggetto;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola Delle Selve S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della titolare della Società Agricola Delle Selve S.r.l., avente sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Delle Selve n. 11 (C.F./P.IVA: 03955790401) per l'esercizio dell'attività di cantina aziendale nell'impianto sito in Comune di Rimini (RN), Via Campo n. 31, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Condizioni

- L'unità produttiva ubicata in via Delle Selve n. 11 nel Comune di Rimini si trova in una zona non servita dalla pubblica fognatura;
- Allo scarico confluiscono le reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso civile abitazione dimensionato per 4 a.e. e le acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal fabbricato ad uso cantina vinicola. Considerando un potenziale apporto di prodotto lavorabile in azienda fino a 400 q/anno, viene assunto come dimensionamento complessivo un valore di 10/12 a.e.;
- le acque reflue in uscita dalla cucina, dalle docce dell'abitazione e da quelle del locale cantina vengono trattate in degrassatore (volume previsto 350 litri), per poi confluire insieme alle nere dei bagni sia dell'abitazione che della cantina, in vasca imhoff dimensionata per 10/12 a.e. (volume totale 3500 litri). Tramite pozzetto di carico/ricircolo (volume 4900 litri) andranno ad alimentare un bacino di fitodepurazione a flusso verticale sub superficiale di circa 63 mq (6,25m x10,15m);
- confluiscono allo stesso bacino di fitodepurazione anche le acque di lavorazione della cantina previa raccolta in sedimentatore con griglia (volume 4900 litri);
- il dimensionamento della vasca imhoff segue le prescrizioni della Delibera Interministeriale del 04/02/1977;
- il dimensionamento del degrassatore segue le prescrizioni della DGR 1053/03 (50 litri per a.e.);
- le acque chiarificate vengono reimmesse nel bacino di fitodepurazione attraverso una condotta di ricircolo, l'esubero andrà a scaricare in fosso interpodereale in particella di proprietà (fg. 176 part. 34, 302) nel punto di scarico di coordinate Gauss Boaga fuso est 2316213E, 4874151N. Viene previsto come pozzetto di campionamento la vasca di carico e ricircolo;
- Dal ciclo produttivo traggono origine acque reflue industriali assimilate alle domestiche (art. 101 comma 7 lett. c del D. Lgs n. 152/2006);
- è presente in particella di proprietà un fabbricato interrato che non genera scarichi il cui tetto funge da piazzale, sono presenti griglie di raccolta delle acque bianche che andranno a dispersione;
- le acque bianche dei pluviali dell'abitazione vengono disperse su terreno.

Prescrizioni

- lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;
- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la coltivazione della vegetazione utilizzata nei letti assorbenti dovrà avvenire secondo la buona pratica agricola;
- il pozzetto di campionamento dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm piu' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- dovranno essere adottati accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali, introducendosi nei letti assorbenti, ne possano pregiudicare l'efficienza;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e del degrassatore;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da

relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 Parte Quarta;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.